

**Regolamento  
della Commissione stranieri  
di Castel San Pietro**

Anno 2004



# **Regolamento della Commissione stranieri di Castel San Pietro**

## **Capitolo I**

### **Scopo**

Articolo 1            La Commissione ha come scopo di favorire l'integrazione sociale e culturale degli stranieri a Castel San Pietro.

## **Capitolo II**

### **Composizione**

Articolo 2            La Commissione è un organismo interno del Municipio ed è designata all'inizio d'ogni quadriennio amministrativo.  
L'organo consultivo è rinnovato integralmente, i suoi membri possono essere riconfermati nel loro mandato.

Articolo 3            I membri devono avere il loro domicilio nel comune di Castel San Pietro.

Articolo 4            La lingua del dialogo è l'italiano.

Articolo 5            La Commissione si compone di 10 membri:  
1        rappresentante del Municipio (presidente)  
4        rappresentanti dei partiti politici  
5        cittadini stranieri

Articolo 6            Nel corso della prima seduta è designato come segretario un membro della Commissione

## **Capitolo III**

### **Rappresentanti**

Articolo 7            L'Assemblea dei cittadini stranieri, domiciliati a Castel San Pietro e aventi la maggiore età, elegge i 5 rappresentanti nella Commissione consultiva degli stranieri.

## **Capitolo IV**

### **Attribuzioni e competenze**

- Articolo 8                    La Commissione si riunisce quattro volte l'anno. Ogni membro riceve tutta la documentazione inviata ai consiglieri comunali.
- In principio, ad ogni riunione, la Commissione esamina i messaggi municipali e, in un secondo momento, affronta i temi d'attualità. I membri della Commissione possono richiedere che alcuni argomenti siano iscritti all'ordine del giorno.
- La Commissione discute le proposte espresse dai suoi membri; essa affronta le eventuali difficoltà esistenti tra gli stranieri e l'amministrazione comunale.
- Articolo 9                    La Commissione, dopo deliberazione, trasmette al Municipio le proposte formulate al suo interno.
- Ogni membro della Commissione ha il diritto di presentare un rapporto di minoranza.
- Articolo 10                  La Commissione, dopo deliberazione, può ugualmente intervenire presso le istanze cantonali e federali competenti così come presso il privato.
- Articolo 11                  Per assolvere il proprio mandato la Commissione può ricorrere alla consulenza di collaboratori esterni.
- Ad ogni seduta è redatto un verbale di quanto discusso e deciso.
- Articolo 12                  La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta interviene la maggioranza.
- Articolo 13                  Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere invitati dalla maggioranza della C. a dimissionare.

## **Capitolo V**

### **Segretariato**

- Articolo 14                  Il segretariato della Commissione consultiva degli stranieri è assunto dall'Amministrazione comunale. Lo stesso invia le lettere di convocazione, la documentazione richiesta e versa i gettoni di presenza.

## **Capitolo VI**

### **Disposizioni finali**

Articolo15            La Commissione, su proposta della maggioranza dei membri presenti, può proporre delle modifiche al regolamento in oggetto. Le stesse saranno sottoposte al Municipio, sola istituzione idonea a giudicarle.

Approvato dal Municipio di Castel San Pietro con risoluzione del 24 maggio 2004.